

CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE,
PERIODO 01/09/2019 AL 31/08/2023
RINNOVABILE PER I QUATTRO ANNI SUCCESSIVI
CIG. _____

OMISSIS

TRA

_____, nato a _____ (___), il _____, Codice Fiscale _____,
domiciliato presso l’Ente che rappresenta, che dichiara di intervenire nel presente atto
nell’esclusivo nome, conto ed interesse del: -----

COMUNE DI AZZANO DECIMO, (codice fiscale 80001730938), quale Ente Gestore del Servizio
Sociale dei Comuni Sile e Meduna, ai sensi dell’art. 107 del D. L.gs 18.8.2000 n.267 e del Decreto
Sindacale n. 6 del 04.04.2018, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di
seguito denominato “Comune” o “Ente gestore” Amministrazione comunale”, da una parte,-----

E

_____, nato a _____ (___) il _____ e residente a _____ (___), in
Via _____ n.____, Codice Fiscale _____, il quale interviene nel presente atto
in nome e per conto di: _____ con sede in _____ - (___), via
_____ n.____, codice fiscale _____ - P.I. _____,

PREMESSO che:

- il Servizio Sociale dei Comuni svolge interventi di carattere sociale, assistenziale, educativo,
gestendo servizi rivolti ai cittadini, con lo scopo di favorire l’integrazione sociale e il benessere di
tutti indipendentemente dall’età, genere, religione, e aiutando in modo particolare le persone più
fragili;

- I Comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e
Pravidomini, provvedono alla gestione dei servizi sociali in forma associata ai sensi della
convenzione approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 14 del 8/04/2014 e
sottoscritta in data 30/05/2014 reg. 3052; nonché in ossequio alla legge regionale 6 del 2006 e
legge regionale 31 del 2018;

Richiamata la normativa nazionale e regionale, nonché gli atti deliberativi, ed in particolare:

- l’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- l’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, nel quale si specifica che “I Comuni ... possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti
pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;

- la determinazione n. _____ del _____ con cui è stata indetta la procedura per l’affidamento

“DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO 01/09/2019 AL 31/08/2023. RINNOVABILE PER I QUATTRO ANNI SUCCESSIVI”, approvando nel contempo tutti gli atti di gara per l’espletamento della procedura in parola;

OMISSIS

ART. 1 - OGGETTO DELL’CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:

- a) servizio di sostegno socio-assistenziale nelle scuole di ogni ordine e grado per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni di cui all’art 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 41/1996;
- b) servizio socio-educativo, sia in ambito scolastico che extrascolastico di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. n. 41/96;
- c) trasporti individuali di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. n. 41/96;
- d) servizio di aiuto personale di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) della L.R. n. 41/96;
- e) servizio di sostegno socio-educativo individuale e di gruppo, svolto da educatori presso il domicilio dei minori o presso altre sedi ritenute idonee, con la finalità di fornire risposta ai bisogni emergenti (multi-problematicità, difficile integrazione sociale e culturale, evasione scolastica, comportamenti aggressivi e/o a rischio di devianza);

Per i servizi aggiuntivi:

- servizio di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, inclusi: il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, il tutoraggio economico e l’accompagnamento educativo all’inclusione (rif. Atto di programmazione per la lotta alla povertà 2018-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (approvato con DGR 1192/2018), ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs 147 del 2017);

a favore di residenti nel territorio di competenza del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”, a cui afferiscono i Comuni di: Azzano Decimo (Ente Gestore), Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini.

ART. 2 - DURATA DELL’CONTRATTO

La durata dell’contratto è di anni 4 (diconsi quattro) a partire dal _____ e fino al _____. Al termine del contratto lo stesso scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né di preavviso.

È facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere al rinnovo del contratto per ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, salvo adeguamenti di legge.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. L.gs. 50/2016, l’Appaltatore è in ogni caso obbligato a garantire, anche dopo la scadenza del termine di cui al primo comma – su espressa richiesta della Stazione Appaltante e alle medesime condizioni tecniche ed economiche - la prosecuzione delle attività nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio fino al nuovo contratto. La suddetta proroga non potrà, comunque, eccedere la durata di mesi 6 (sei) dalla scadenza del termine di cui al primo comma e per il periodo strettamente necessario al

completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte, per eventuali nuove esigenze, fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) del costo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazioni senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non attivare e/o di sospendere l'attivazione di una o più aree di intervento, come definite al precedente art. 2, prima della scadenza dell'contratto, in relazione a situazioni imprevedibili, anche di ordine economico, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e ai bisogni sociali, senza che l'appaltatore possa per questo richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo, nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

I servizi dovranno essere resi con continuità, senza interruzioni, per tutta la durata, con le specifiche di cui ai successivi articoli.

ART. 3 – GESTIONE DEI SERVIZI

- **DESTINATARI DEL SERVIZIO** - I destinatari dei servizi oggetto del presente contratto sono residenti nei Comuni afferenti al Servizio Sociale dei Comuni "Sile e Meduna" (di seguito SSC) - Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravidomini. Possono, altresì, accedere le persone comunque presenti sul territorio del SSC allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

I destinatari dei servizi sono individuati nelle categorie elencate alle lettere a), b), c), d), e) e servizi aggiuntivi dell'art.3 del Capitolato Speciale di Appalto, a cui si rinvia per le specifiche.

- **OBIETTIVI DEI SERVIZI** - Gli obiettivi dei servizi oggetto del presente contratto sono articolati secondo la disciplina stabilita alle lettere a), b), c), d), e) e servizi aggiuntivi dell'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si demanda per l'individuazione delle peculiari finalità:

- **PRESTAZIONI E SEDI DEI SERVIZI** - Le prestazioni dei servizi di cui all'art. 2 e l'individuazione delle sedi per lo svolgimento delle prestazioni stesse sono elencate dettagliate all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, che nel presente contratto si richiamano ad ogni effetto, ai seguenti punti:

1.1 servizio di cui alla lettera a)

1.2 servizio di cui alla lettera b):

1.3 servizio di cui alla lettera c):

1.4 servizio di cui alla lettera d):

1.5 servizio di cui alla lettera e):

1.6 servizi aggiuntivi:

Tutti i servizi indicati prevedono sia l'erogazione di prestazioni ed attività dirette a favore dell'utenza, che attività indirette, quali partecipazioni a riunioni, incontri con i servizi, PEI (Progetto Educativo Individualizzato) presso le scuole, compilazione schede, ecc. Inoltre i medesimi servizi

sono vincolati alla valutazione dei Servizi Sociali congiuntamente ai Servizi Specialistici coinvolti. I servizi verranno svolti nei giorni feriali da lunedì a sabato, indicativamente dalle ore 7,00 alle ore 19,00 e, se necessario e/o previsto dal progetto individuale anche in giornate festive o in orario serale. L'ora di servizio prestata si intende di 60 (sessanta) min. al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere l'abitazione dell'utente o i luoghi in cui sono attivati i servizi.

ART. 4 - COORDINAMENTO

L'Appaltatore è tenuto a designare un coordinatore dei servizi oggetto del presente contratto, referente per l'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni per l'organizzazione dei servizi secondo il progetto operativo presentato, raccordandosi con il referente dell'Ente gestore stesso.

Il coordinatore deve essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto e deve assicurare il coordinamento sia sul piano tecnico che sul piano organizzativo del servizio. Allo stesso vengono delegate le responsabilità gestionali ed organizzative e le competenze stabilite ed elencate sia sul piano tecnico che organizzativo elencate al citato articolo 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

Tra il coordinatore ed il referente dell'Ente gestore si terranno incontri periodici, con cadenza almeno quadrimestrale, così da verificare e discutere lo stato dell'adempimento, le problematiche e le soluzioni. Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al coordinatore s'intendono fatte direttamente all'Appaltatore.

In caso di assenza, anche temporanea, del coordinatore, l'Appaltatore deve assicurare la sua sostituzione con persona di pari professionalità. Il nominativo del sostituto e i periodi di assenza, se programmati, vanno comunicati al responsabile del Servizio Sociale o suo delegato entro tre giorni lavorativi.

L'Ente gestore si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento riunioni con i dirigenti della Società affidataria al fine di esaminare l'andamento della gestione.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'ammissione ai servizi di cui al presente contratto è preceduta da un'analisi multidimensionale e multiprofessionale dei fattori familiari, individuali e ambientali che concorrono a determinare una situazione di difficoltà e di necessità di sostegno. Tale analisi è generalmente svolta dal servizio sociale in modo integrato con i servizi socio-sanitari dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente.

Per il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali in ordine alla programmazione ed organizzazione del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente le disposizioni stabilite **all'art. 7** del Capitolato Speciale di Appalto, con le seguenti specifiche:

- a fronte del servizio effettivamente prestato il Comune di Azzano Decimo, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni "Sile e Meduna", erogherà l'importo complessivo determinato in base al numero di ore effettuate e al prezzo orario unitario contrattuale che si desume dall'offerta economica dell'appaltatore, oltre ad IVA di legge;
- l'Appaltatore è tenuto a predisporre un'apposita scheda di rendicontazione delle ore prestate per

ogni singolo utente e/o servizio, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante stessa. L'Amministrazione si riserva comunque l'impiego anche di altri mezzi e modalità di verifica;

- viene previsto un rimborso per le spese sostenute dagli operatori, regolarmente documentate ed effettuate per lo svolgimento delle attività e prestazioni nell'ambito dei progetti educativi individualizzati, per un ammontare massimo annuo di € 1.000,00 (diconsi mille/00);

- è previsto un rimborso per le spese di trasporto sostenute dagli operatori e che siano necessari alla realizzazione dei progetti individualizzati, comprensivi degli spostamenti per la frequenza del minore ad attività gite, uscite, tirocini, stages, o in sedi diverse da quelle previste dal progetto iniziale e per la partecipazione alle riunioni previste dal progetto individualizzato. E' previsto inoltre il rimborso chilometrico per l'operatore nei casi in cui l'utenza affidata si trovi al di fuori dei Comuni dell'Ambito; il calcolo verrà fatto dalla sede dell'Appaltatore alla sede del servizio. L'ammontare dei chilometri previsti nel periodo di durata dell'contratto è di 400.000 (quattrocentomila) circa come specificato di seguito. Nessun rimborso spese è previsto per gli spostamenti fra un utente e l'altro;

- eventuali spese sostenute dall'operatore dell'Appaltatore necessarie per accompagnare il disabile alle iniziative previste dalle specifiche attività del progetto (quali ad esempio biglietti di ingresso spettacoli, mostre, eventuali pernottamenti ecc.), saranno rimborsate su presentazione di idonea documentazione previa autorizzazione e definizione da parte del Responsabile del SSC delle tipologie di spesa e dell'onere massimo a carico dell'Ente Gestore.

ART. 6 - FORMAZIONE

L'Appaltatore, ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione sul servizio oggetto dell'contratto, nonché dare conoscenza dettagliata del Capitolato Speciale di Appalto e del presente contratto, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 7 - SEDE OPERATIVA

L'Appaltatore deve possedere una capacità tecnica organizzativa adeguata all'esecuzione del servizio, ivi compresa una sede operativa in cui si gestisce il servizio al fine di costituire un costante punto di riferimento per tutte le necessità derivanti dall'incarico assunto.

L'Appaltatore si impegna ad allestire una propria sede operativa nel territorio della Provincia di Pordenone presso la quale sia attivato un collegamento telefonico e fax ed un indirizzo telematico, in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. A tale recapito potranno essere indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e/o interventi da parte del Servizio Sociale dei Comuni.

L'Appaltatore dovrà garantire la pronta reperibilità telefonica del Coordinatore Tecnico dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì, al fine di assicurare tempestivamente l'attivazione degli interventi, anche di emergenza, che dovessero rendersi necessari.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni si realizzano di norma con un rapporto operatore-utente di 1/1, previsto dai singoli progetti, salvo progetti di gruppo, tali da richiedere un rapporto diverso.

Le prestazioni di cui al presente contratto vengono effettuate da personale sia socio- assistenziale che socio-educativo, in relazione alla tipologia degli interventi e agli obiettivi del Progetto Personalizzato.

Le prestazioni di cui all'art. 6, punto 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto vengono stimate per una percorrenza media annua di circa 100.000 (centomila) Km.

La distribuzione annuale delle prestazioni dipenderà dalla quantità dei progetti attivati, dall'entità delle relative prestazioni, nonché dal calendario di attività delle sedi individuate (per esempio il calendario scolastico).

ART. 9 - OPERATORI DEL SERVIZIO

I progetti individualizzati relativi ai servizi oggetto del presente contratto devono essere realizzati mediante operatori, di ambo i sessi, in possesso dei titoli di studio ed esperienze professionali, specificatamente dettagliate all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, per le seguenti figure professionali:

- **operatori da adibire a funzioni socio assistenziali;**
- **operatori da adibire a funzioni educative;**
- **servizio di coordinamento:**

L'Appaltatore ha l'obbligo di inviare al Comune di Azzano Decimo - Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni – l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio in contratto con i relativi curricula. Tale elenco deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Appaltatore deve osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione comunale provvederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità

contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

In caso di violazione dei predetti obblighi l'Amministrazione potrà effettuare una ritenuta sui pagamenti e sulla cauzione versata dall'Appaltatore, corrispondente a quanto dovuto ai lavoratori e avrà facoltà di versare direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo. Nei casi più gravi in cui l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dello stesso.

L'Appaltatore si impegna a garantire l'assorbimento del personale impiegato nell'ambito dei servizi oggetto del contratto in conformità alle disposizioni presenti nei contratti collettivi di categoria vigenti.

In applicazione dei principi indicati all'articolo 35, commi 2 e 3 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 ed al fine di garantire la continuità del servizio, soprattutto dal punto di vista educativo ed assistenziale, l'Appaltatore si impegna a riassorbire il personale operante nel servizio in essere.

Nel caso l'Appaltatore faccia parte del medesimo comparto della ditta uscente (Cooperazione sociale) troveranno applicazione le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo attualmente in vigore. Qualora l'Appaltatore non sia parte del predetto comparto, dovrà comunque assicurare il medesimo beneficio (trattamento retributivo, anzianità pregressa maturata, ecc.) agli addetti impiegati nel contratto precedentemente al subentro, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016.

ART. 11 - DOVERI DELL'APPALTATORE E DEL PERSONALE

Gli operatori dell'Appaltatore sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio nonché su ogni fatto di cui vengano a conoscenza in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

Il rapporto con gli utenti deve essere improntato al pieno rispetto della loro dignità. Gli operatori devono altresì tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti stessi.

L'Ente Gestore può chiedere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la sostituzione degli operatori incaricati che non adempiano correttamente ai compiti previsti dal presente contratto e dal progetto presentato in sede di gara, anche su parere del responsabile del servizio specialistico di riferimento dell'utente eventualmente coinvolto, o su indicazioni della famiglia dell'utente. A tal fine l'Appaltatore contro deduce entro cinque giorni dalla contestazione da parte dell'Amministrazione. In assenza di controdeduzioni l'Appaltatore è tenuto all'immediata sostituzione del personale contestato.

L'Appaltatore deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie con personale di pari professionalità e qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto del presente contratto, dandone comunicazione al Servizio Sociale entro tre giorni

lavorativi.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art.18 del Codice di comportamento dell'Ente Pubblico, l'Appaltatore e, per suo tramite, eventuali dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano nell'esecuzione del servizio al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai richiamati codici, per quanto compatibili con il presente rapporto contrattuale.

In ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. L.gs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione, i citati codici sono visionabili sul sito istituzionale del Comune di Azzano Decimo, su apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali – Atti generali", liberamente consultabile, cui si rinvia.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Ente Pubblico la facoltà di risolvere il disciplinare, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 13 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo per l'intero periodo contrattuale spettante all'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni contenute nel presente contratto ammonta, a seguito del ribasso formulato in sede di gara, a complessivi € I.V.A. esclusa, oneri di sicurezza non previsti.---

La quantificazione del corrispettivo deriva dalle singole prestazioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per gli importi unitari come di seguito indicati,

- | | | |
|---|----|-----------------|
| - Operatore con funzioni socio – assistenziali, | €. | I.V.A. esclusa; |
| - Operatore con funzioni educative, | €. | I.V.A. esclusa; |
| - Rimborso kilometrico | €. | I.V.A. esclusa. |

Eventuali spese sostenute dall'operatore dell'Appaltatore necessarie per accompagnare il disabile alle iniziative previste dalle specifiche attività del progetto (quali ad esempio biglietti di ingresso spettacoli, mostre, eventuali pernottamenti ecc.), saranno rimborsate su presentazione di idonea documentazione previa autorizzazione e definizione da parte del Responsabile dell'Ambito delle tipologie di spesa e dell'onere massimo a carico dell'Ente Gestore, su conforme parere del Comune di residenza del disabile interessato.

Il monte ore annuo di massima previsto nelle tabelle riportate all'art. del Capitolato Speciale di Appalto potrà subire variazioni in aumento e/o diminuzione nel corso dell'anno in relazione all'avvio di nuovi progetti, alla conclusione di altri o alla modifica di quelli già esistenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non attivare e/o di sospendere l'attivazione di una o più aree di intervento, come definite al precedente art. prima della scadenza dell'appalto, in relazione a situazioni imprevedibili, anche di ordine economico, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e ai bisogni sociali, senza che l'Appaltatore possa per questo richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo.

Con il corrispettivo richiesto l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi avere o pretesa conseguente al servizio, senza diritto di altri o maggiori compensi dai Comuni o da privati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere le prestazioni di cui trattasi, alle medesime condizioni e prezzi, salvo accordi diversi, anche ad altri istituti e/o servizi. Il tutto, si intende, nel limite di un quinto dell'oggetto del contratto e del valore delle relative prestazioni.

ART. 14 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il corrispettivo sarà erogato mensilmente dal Comune di Azzano Decimo, Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni "Sile e Meduna" sulla base delle ore effettivamente prestate mensilmente, su presentazione di regolare fattura elettronica, corredata dalla scheda di rendicontazione e previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

La fattura dovrà:

- a) essere intestata al Comune di Azzano Decimo – Piazza Libertà, 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) C.F. / P.IVA 80001730938 - 00197460934;
- b) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 L.136/2011);
- c) riportare gli estremi del contratto d'contratto (data e numero cronologico) e del CIG (codice identificativo gara).

In mancanza degli elementi di cui sopra, le fatture saranno restituite al mittente. Si precisa, altresì, che non saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate dalla scheda di rendicontazione delle ore di servizio effettivamente realizzate (scheda redatta secondo le indicazioni riportate all'art. , del presente contratto) e dai chilometri effettuati.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore adempie agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 mediante comunicazione degli estremi dei conti correnti dedicati, in via non esclusiva, al presente contratto e delle generalità dei nominativi delle persone autorizzate ad operare sugli stessi. In particolare, l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni che dovessero intervenire agli estremi bancari e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi nel rispetto dei tempi e modalità previste dalla normativa sulla tracciabilità e saranno considerate valide fino a diversa e successiva comunicazione.

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pordenone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso fossero accertate violazioni degli obblighi di tracciabilità finanziaria l'Amministrazione attiverà la procedura per la risoluzione del contratto sempre ai sensi dell'art. 3, co. 8, della Legge 136/2010.

ART. 15 -REVISIONE PREZZI

L'importo di contratto sarà aggiornato su richiesta dell'Appaltatore a partire dal secondo anno di contratto sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile competente con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Qualora dall'istruttoria si accertasse che non siano stati determinati, né pubblicati da parte della competente Autorità costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, e che non siano stati elaborati da parte dell'ISTAT particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato, sarà utilizzato, quale meccanismo di computo per l'aggiornamento l'incremento medio annuo dell'indice ISTAT-F.O.I., al netto dei tabacchi, per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 16 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ - VERIFICA DI CONFORMITÀ

In ogni momento l'Ente può disporre verifiche sull'operato dell'Appaltatore e degli operatori impiegati, anche tramite propri incaricati, al fine di accertare il rispetto di quanto indicato nel presente contratto, con particolare riferimento al rispetto dei titoli di studio, delle norme sulla sicurezza, alla conformità delle prestazioni offerte, nonché della coerenza della gestione dei servizi con il progetto organizzativo presentato in sede di gara.

L'Ente potrà richiedere ogni documento utile alla verifica della corretta esecuzione del servizio e sull'osservanza degli obblighi relativi agli operatori impiegati quali buste paga, report, verbali collettivi, schede su attività svolta, documentazione sul personale, ecc.

Sono previste altre forme di verifica sull'andamento del servizio come, ad esempio, questionari atti a rilevare la soddisfazione degli utenti o altri strumenti ritenuti idonei.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione dettagliata riferita alle attività del servizio svolto nell'anno solare precedente, contenente dati quantitativi e qualitativi relativi agli utenti, ore, tipologia delle attività svolte, al personale impiegato (con inquadramento contrattuale e anzianità di servizio), ai risultati raggiunti e alle criticità emerse.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere ulteriori relazioni, report, verbali e altri documenti in riferimento a specifiche esigenze.

ART. 17 - GARANZIE

L'Appaltatore a garanzia degli obblighi derivanti e assunti con il presente contratto, ai sensi ed in conformità all'art. 103 del D. L.gs 50/2016, ha presentato la cauzione definitiva a mezzo di _____ dell'importo netto contrattuale, con validità a copertura di tutta la durata dell'appalto.

OMISSIS

ART. 18 - DANNI A PERSONE E COSE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità di ogni danno a persone o cose che derivi all'ente ed a terzi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio oggetto dell'contratto. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti.

A tale scopo l'Appaltatore ha stipulato, a copertura dei danni cagionati a terzi, inclusa la Stazione Appaltante, e dei danni subiti dai prestatori di lavoro, polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) / RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) nella quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.= (euro tremilioni/00);

L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'contratto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento.

ART. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo all'Appaltatore al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

Oltre ad aver dimostrato di aver redatto il documento di valutazione dei rischi, l'Appaltatore deve tenerlo aggiornato, tenendolo a disposizione dell'Amministrazione.

L'Appaltatore deve comunicare al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni il nominativo del proprio responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal D.L.gs. 81/2008, onde consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e le misure di

coordinamento.

ART. 20 - SUBCONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

Non è ammesso il subcontratto dei servizi previsti dal presente contratto ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, pena la revoca dell'affidamento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applicano le disposizioni della parte II – Titolo V del D. L.gs 50/2016.

ART. 21 - RISCONTRO ALLA CHIUSURA DEL PRIMO ANNO DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

A conclusione del primo anno di svolgimento del rapporto contrattuale, l'Ente Gestore procede ad una complessiva verifica dell'adempimento del contratto.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare decaduto l'Appaltatore nel caso in cui questo sia incorso nell'applicazione di quattro penali. Laddove ne fosse dichiarata la decadenza e, pertanto, risolto il contratto, l'Amministrazione può, senza vincolo di sorta, affidare i servizi al secondo (o successivo) classificato, ovvero indire una nuova procedura ad evidenza pubblica.

ART. 22 - PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di tardiva od incompleta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante applicherà all'Appaltatore una penale da €100,00.= (euro cento/00) a euro € 300,00.= (euro trecento/00) in dipendenza della gravità dell'inadempienza ed in particolare:

- negligenza degli operatori dell'Appaltatore, segnalata per iscritto, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal progetto individuale: penale di € 300,00.= (diconsi euro trecento/00);
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e di igiene sul lavoro, ove ne sia derivato danno grave, comunque da non rientrare nelle fattispecie dei reati penali: penale di € 300,00.= (diconsi euro trecento/00);
- mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore dei nominativi degli operatori, comprese le sostituzioni: penale € 100,00.= (diconsi euro cento/00) per ogni nominativo;
- mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore delle modifiche dei nominativi degli operatori € 100,00.= (diconsi euro cento/00) per operatore;
- mancato rispetto del divieto di utilizzare le informazioni e le conoscenze acquisite nei rapporti con l'utenza per fini professionali propri, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati € 300,00.= (diconsi euro trecento/00);
- in caso di ingiustificata sospensione del servizio, per ciascun episodio, € 100,00.= (diconsi euro cento/00) per ogni giorno di sospensione;
- per utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche richieste dal presente contratto, per ciascun episodio, € 100,00.= (diconsi euro cento/00);

- per ingiustificato ritardo superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi nella presentazione della relazione annuale e del piano di formazione e aggiornamento professionale, € 200,00.= (diconsi euro duecento/00);

Per inadempienze contrattuali non espressamente previste nel presente articolo l'Ente Gestore potrà a suo insindacabile giudizio sulla base della gravità delle stesse applicare sanzioni fino ad €.500,00.= (diconsi euro cinquecento/00) ciascuna.

Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate all'Appaltatore a mezzo PEC.

All'appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni. L'importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del compenso mensile.

ART. 23 - CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente contratto relative ai requisiti del personale e ai suoi obblighi;
- gravi o frequenti violazioni agli obblighi contrattuali;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente o socio-lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- interruzione non motivata del servizio;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato.
- inosservanza dell'art. 19 del presente contratto, ovvero subappalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Azzano Decimo – Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” - via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 25 - RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui si procede a risoluzione contrattuale, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore ed incamererà la cauzione.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

ART. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili effettuati dall'affidatario nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, l'affidatario è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D. L.gs. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici; dovrà inoltre osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti; in caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata al Servizio sociale dei Comuni.

L'Appaltatore è tenuto a formare i propri dipendenti e ad attuare modelli di organizzazione – protocolli di azione così che siano attuati comportamenti in linea con quanto previsto dall' art. 83 D. L.gs. n. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e ss. del D. L.gs. in questione.

L'Appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal precitato D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),, puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale. Si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori ed eventuali volontari e tirocinanti, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le informazioni di cui ha conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento dal medesimo designati. L'Appaltatore non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non può conservarli successivamente alla scadenza del contratto di contratto. Tutti i materiali raccolti, prodotti e progettati ai fini della gestione del servizio ed attività oggetto del presente contratto, nonché i materiali cartacei e non, le banche dati e gli archivi, dovranno essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento Europeo 2016/679). Detti materiali sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione appaltante e al termine dell'incarico dovranno essere forniti entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni sia in versione cartacea che in versione informatica.

La Stazione Appaltante non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi del presente articolo.

Qualora gli utenti del servizio conferiscano direttamente propri dati personali, anche sensibili, agli operatori dell'appaltatore, il medesimo deve:

a) soddisfare gli adempimenti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi e Regolamento Europeo 2016/679;

b) trasferire tempestivamente alla Stazione Appaltante la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

ART. 27 - DOCUMENTI FACENTI PARTE EL CONTRATTO

OMISSIS

ART. 28 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune di Azzano Decimo.

ART. 29 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Ogni e qualsiasi onere inerente allo svolgimento dei servizi farà carico all'Appaltatore, ove non diversamente disposto nel presente contratto e nel Capitolato d'Appalto.

In particolare, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

OMISSIS